

SCHEMA DI CONTRATTO

**Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. CIG [•]**

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	2
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO, TERMINI DI ESPLETAMENTO E TEAM DI LAVORO.....	3
ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.....	17
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	19
ART. 5 – CORRISPETTIVO.....	19
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	22
ART. 7 – PENALI E INADEMPIMENTI	24
ART. 8 – CONTROVERSIE	27
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, REFERENTI DI CAL E DELL’AFFIDATARIO	27
ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	28
ART. 11 –GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.....	29
ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO	31
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	34
ART. 15 – TRASPARENZA	35
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
ART. 17 – IMPOSTE, TASSE E SPESE	38

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato [•], nato a [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito "**CAL**" o la "**Società**")

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona di [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l'**Affidatario**)
di seguito, entrambi (**CAL** e l'**Affidatario**), denominati congiuntamente "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) con determina a contrarre in data [•] 2019, CAL ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'affidamento del Contratto in epigrafe;
- b) con atto del [•] 2019, CAL individuava [•] quale affidatario del contratto in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il Contratto;
- b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente Contratto;
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019, e successive modifiche e integrazioni;

d) **Contratto** indica il presente Contratto;

e) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 5 del Contratto;

f) **Polizze assicurative stipulate**: sono le polizze assicurative stipulate da CAL alla data di sottoscrizione del presente Contratto con riferimento alle quali è richiesta all'Affidatario la relativa gestione ai sensi del successivo art. 2.2 punto (2), lett. a). Le suddette polizze sono: Polizza Infortuni, Polizza RC Professionale; Polizza All Risks, Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti, Polizza Tutela Legale e Polizza RCT/O;

g) **Polizza assicurative stipulande**: sono le polizze assicurative che verranno stipulate da CAL durante la validità del presente Contratto e di cui la Società chiede all'Affidatario la relativa gestione ai sensi del successivo art. 2.2 punto (2), lett. a);

h) **Compagnie assicurative**: sono le compagnie di assicurazione contraenti di polizze sottoscritte da CAL e di cui è richiesta all'Affidatario la relativa gestione ai sensi del successivo art. 2.2 punto (2), lett. a);

i) **Team di lavoro**: è il team esecutore del Contratto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.6.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO E TEAM DI LAVORO.

2.1 CAL conferisce all'**Affidatario**, che accetta, l'affidamento del servizio di

consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.

2.2. Le attività che l'**Affidatario** si impegna a prestare consistono, a titolo esemplificativo (e senza che tale indicazione sia esaustiva di qualsiasi altra necessità che possa insorgere) in quelle di seguito illustrate (di seguito il "**Servizio**"):

(1) BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ASSISTENZA E CONSULENZA

IN MATERIA ASSICURATIVA comprendente, a titolo esemplificativo:

a. GESTIONE delle Polizze assicurative stipulate, nonché in quelle successivamente stipulate durante la validità del presente Contratto di cui CAL richieda l'assistenza nella relativa gestione, e supporto in tutte le attività inerenti i rapporti intercorrenti tra CAL, gli assicurati e le Compagnie assicurative.

Le risposte ai quesiti posti da CAL devono essere fornite entro 5 giorni lavorativi decorrenti da ogni richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima;

L'attività di gestione di cui alla presente lett. a) comprende, a titolo esemplificativo, quanto di seguito specificato:

(i) controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;

(ii) assistenza nelle variazioni contrattuali che divenissero necessarie/utili;

(iii) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti relativamente sia alle Polizze assicurative stipulate sia alle polizze che

verranno stipulate da CAL nel corso dell'esecuzione del presente Contratto di cui la Società chiedi l'assistenza e la consulenza dell'Affidatario, nel termine di almeno 60 giorni prima della scadenza;

(iv) intermediazione dei premi dovuti alle Compagnie Assicura-

tive: il pagamento dei premi relativi alle Polizze assicurative stipulate e *stipulande* avverrà esclusivamente per il tramite dell'Affidatario, il quale percepirà il pagamento del premio da parte di **CAL** e lo verserà alle Compagnie assicurative entro e non oltre il termine previsto in ciascuna polizza, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore di **CAL** la piena efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del codice civile, del pagamento così effettuato;

(v) controllo del rispetto da parte delle Compagnie assicurative

degli adempimenti contrattuali, tra i quali la trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;

(vi) azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie assicurative,

nell'eventualità di inadempienze e nel caso di inottemperanze: adozione di provvedimenti, previa condivisione con CAL, ai fini di una circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

(vii) segnalazione degli eventuali adempimenti contrattuali da parte di

CAL indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti, e indicazione delle possibili soluzioni;

(viii) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione

costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;

b. assistenza e consulenza in materia assicurativa, telefonica e telematica (via e-mail), consistente:

- i. nell'elaborazione di pareri, scritti e/o orali, su questioni in materia assicurativa o attinenti alla stessa o su questioni relative a specifiche Polizze anche diverse da quelle stipulate e *stipulande* di cui al precedente art. 1.1 lett. f) e g), e finalizzati all'analisi e alla risoluzione di problematiche assicurative che possano sorgere durante il periodo di validità del Contratto, entro 4 giorni lavorativi decorrenti da ogni richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima;
- ii. nella resa di pareri anche scritti e consulenze sul tema delle responsabilità, del risarcimento del danno delle coperture assicurative ed in materia di diritto delle assicurazioni;

c. consulenza ed assistenza a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CAL, dei componenti del Collegio Sindacale di CAL e dei dipendenti di CAL che ne facciano richiesta per le problematiche professionali e/o di categoria, nonché **studio di convenzioni/polizze** relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio e reperimento sul mercato assicurativo delle relative coperture;

d. analisi delle polizze assicurative e dei fondi di assistenza sanitaria

esistenti, con individuazione delle coperture assicurative occorrenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze di CAL, finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative e/o di fondi di assistenza sanitaria e preordinato al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza e di economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico della Società;

e. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze di CAL;

f. svolgimento di indagini di mercato, da finalizzarsi entro il termine di 7 giorni lavorativi decorrenti da ogni richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima, *(i)* per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e la verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti, e *(ii)* volte al reperimento di coperture assicurative di interesse di CAL;

g. reperimento sul mercato assicurativo delle coperture urgenti connesse a esigenze non rinviabili, entro 4 giorni lavorativi decorrenti da ogni richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima;

h. trasmissione delle informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia assicurativa e **segnalazione di nuove e/o diverse esigenze**

assicurative di CAL che dovessero eventualmente emergere durante la validità del presente Contratto.

(2) ANALISI DEL RISCHIO, comprendente a titolo esemplificativo:

a. individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o potenziali a contenuto patrimoniale cui CAL è esposta in relazione alle attività svolte;

b. verifica dell'adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, **delle polizze esistenti** rispetto ai rischi censiti, con individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, nonché degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e i costi assicurativi.

Tali attività dovranno essere formalizzate in un **documento** da inviare a CAL, alla mail di cui al successivo art. 9.1 lett. (b1), *i) entro 90 giorni solari* decorrenti dal 1° novembre 2019 e *ii) entro 15 giorni solari* per ogni successiva richiesta di CAL, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima;

c. assistenza e consulenza relativamente alle attività esercitate da CAL con indicazione, analisi e valutazione dei rischi, gravanti su CAL, assicurati ed eventualmente da assicurare e con indicazione della relativa copertura;

d. comunicazione di dati di regolazione e di variazione del rischio.

(3) GESTIONE DEI SINISTRI, comprendente a titolo esemplificativo:

a. gestione dei sinistri passivi e attivi, consistente a titolo esemplificativo in:

1_ assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;

2_ controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle Compagnie assicurative collegate alla gestione dei sinistri (es. difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte etc.);

3_ report almeno semestrali inviati alla mail di cui al successivo art. 9.1 (fatte salve ulteriori richieste di CAL) sullo stato dei sinistri, contenenti **(i)** l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, e ove opportuno corredati da valutazioni tecniche e proposte e **(ii)** contenenti l'elenco dei sinistri di cui è prevista una franchigia, con indicazione delle franchigie che CAL dovrà pagare alla data di scadenza del relativo pagamento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto (5);

4_ statistica annuale dei sinistri occorsi, che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguenti e le strategie da attuare nel breve e *medio tempore*.

La gestione dei sinistri riguarda:

a1: i sinistri verificatisi precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto e già comunicati all'affidatario uscente, ma che non sono ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del presente Contratto;

a2: i sinistri verificatisi precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto e non ancora comunicati all'affidatario uscente;

a3: i sinistri verificatisi durante la validità del presente Contratto;

b. assistenza telefonica e telematica (via e-mail), in tutte le fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minore tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia assicurativa.

La risposta a quesiti posti da CAL in merito a sinistri denunciati dovrà in ogni caso essere data entro 5 giorni lavorativi da ogni richiesta della Società inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte di CAL di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima.

(4) REPORTISTICA E MODULISTICA:

a. elaborazione di report, per ciascuna polizza, con frequenza minima semestrale, **sull'andamento dei sinistri** aperti, pagati, riservati o dichiarati senza seguito, corredato dal report **sui premi incassati** dalla Compagnia assicurativa per ogni polizza. A tale report andrà allegata un'analisi complessiva della sinistrosità di ogni polizza in base al rapporto sinistri/premi, con valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative. Si rinvia altresì a quanto indicato a pag. 8 al precedente punto **(3) 3_.**

(5) SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA A CAL SIA NELL'AMBITO DELLE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI, SIA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, comprendente a titolo esemplificativo:

a. assistenza e consulenza nelle procedure di affidamento dei servizi assicurativi di CAL ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della norma-

tiva applicabile con riferimento:

1) all'individuazione delle basi d'asta;

2) alla predisposizione dei documenti di gara;

3) alle varie fasi di espletamento delle gare;

4) alla fase di stipula dei contratti assicurativi;

b. redazione dei capitolati tecnici o di documentazione relativa a capitolati tecnici delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi

di CAL, corredata da una relazione che illustri i criteri utilizzati per l'individuazione dei massimali e delle franchigie, entro 7 giorni lavorativi

decorrenti dalla richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9.1 lett. (b2), fatta salva l'assegnazione da parte della

Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima;

c. valutazione delle offerte tecniche o della documentazione che richieda la disamina di capitolati tecnici inviata dai concorrenti nel

corso delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi di CAL, anche mediante la partecipazione alle sedute riservate di CAL presso la

sede della Società. Si rinvia altresì a quanto previsto al successivo art.

2.10.

d. consulenza e assistenza telefonica e telematica (via e-mail), rela-

tiva ad esempio all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipolino con CAL appalti, convenzioni o contratti di

vario tipo con (a) valutazione/redazione delle previsioni contrattuali in

tema di coperture assicurative, (b) indicazione delle tipologie di coperture assicurative da richiedere con i relativi massimali;

e. verifica della conformità delle polizze/cauzioni/garanzie provvisorie e definitive richieste anche ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, con quanto previsto dalla disciplina di gara, dalla disciplina contrattuale e dalla normativa applicabile.

Le risposte ai quesiti posti ai sensi delle precedenti lett. **a.**, **c.**, **d.** ed **e.** devono essere rese entro 3 giorni lavorativi decorrenti da ogni richiesta di CAL inviata via mail all'indirizzo di cui al successivo art. 9, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine per l'espletamento della prestazione richiesta in considerazione della complessità della medesima.

(6) ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE:

a. l'Affidatario si impegna a collaborare con l'affidatario uscente (ossia con il broker con contratto in scadenza) **e con il successivo affidatario** (ossia con il broker che verrà individuato successivamente alla scadenza del presente Contratto) **per un completo ed efficace trasferimento delle competenze**, in conformità ai principi della deontologia professionale;

b. l'Affidatario si impegna a mettere a disposizione del successivo affidatario tutta la documentazione in suo possesso e le competenze acquisite in merito alle polizze in essere, nel rispetto delle norme vigenti e della deontologia professionale, al fine di consentire la prosecuzione della gestione dei sinistri verificatisi durante la validità

del presente contratto ma che non sono ancora stati definiti alla scadenza del medesimo.

(7) TUTTE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALLE PRECEDENTI.

2.3. I termini di espletamento delle attività sono quelli indicati al precedente art. 2.2 con riferimento ad ogni specifica attività, fatta salva l'assegnazione da parte della Società di un maggiore termine. Il mancato rispetto delle suddette tempistiche di espletamento comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

2.4. Le Polizze assicurative stipulate da CAL, attualmente attive, e di cui è richiesta la relativa gestione ai sensi del precedente art. 2.2 punto (1) lett. a) sono le seguenti: (i) Infortuni Cumulativa, (ii) All Risks, (iii) RC Professionale, (iv) RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti, (iv) RCT/O, (vi) Tutela Legale.

POLIZZA	IMPORTO ANNUALE (al netto delle imposte)	DURATA CONTRATTUALE
Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti	11.231,41	31/12/2017 – 31/12/2022
Polizza RCT/O	3.288,00	31/12/2017 – 31/12/2022
Polizza Tutela Legale	4.123,71	31/12/2017 – 31/12/2022
Polizza Infortuni	1.732,68	31/12/2018 – 31/12/2023
Polizza All Risks	2.791,82	31/12/2018 – 31/12/2023
Polizza RC Professionale	19.631,90	31/12/2018 – 31/12/2023
Totale:	42.799,52	

2.5. Il Servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, nel pieno rispetto

della normativa vigente (ivi compresa la normativa sull'attività di intermediazione e supporto assicurativi), nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione.

2.6. L'Affidatario si impegna ad espletare la prestazione oggetto dell'affidamento avvalendosi di un **Team di lavoro** che garantisca esperienza in materia. Il Team di lavoro dell'Affidatario è quello indicato in fase di gara ed in possesso dei seguenti **requisiti di capacità tecnica e professionale**:

i. [•], quale **Responsabile di servizio** iscritto da almeno 10 anni nella Sezione B- "*Broker*" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 10 anni sia nel settore assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche e/o Società partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni (di seguito il "**Responsabile**");

ii. [•], quale **Referente tecnico principale**, iscritto da almeno 5 anni nella sezione B "*Broker*" oppure nella Sezione E "*Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D*" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 5 anni sia nel settore assicurativo, sia nei rapporti con Amministrazioni pubbliche e/o Società partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni (di seguito il "**Referente tecnico**");

iii. [•], quale **Referente per la gestione dei sinistri**, iscritto da almeno 5 anni nella Sezione E "*Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D*" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con esperienza di almeno 5 anni nel settore assicurativo (di seguito il "**Referente per sinistri**").

2.6.1 L'**Affidatario** si obbliga a mantenere la medesima composizione del Team di lavoro in possesso dei requisiti di cui al precedente art. **2.6** indicata in fase di gara quale esecutore del presente **Contratto**.

2.6.2 Durante l'esecuzione del **Contratto** la modifica soggettiva del Team di lavoro indicato in gara è consentita solo per motivi oggettivi, previa espressa autorizzazione scritta di **CAL** secondo quanto di seguito indicato e mediante l'impiego di un Team di lavoro in possesso dei requisiti di cui al precedente art. **2.6**.

A tal fine l'**Affidatario** dovrà inviare via p.e.c. all'indirizzo di cui al successivo art. 9.1, apposita richiesta motivata di modifica del suddetto Team di lavoro, esecutore del contratto, indicando la ragione della sostituzione e il nominativo del nuovo componente del Team di lavoro in possesso dei requisiti richiesti.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni l'**Affidatario**, in caso di modifica del Team di lavoro nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato passaggio di consegne, e la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisito sarà interamente a cura dell'**Affidatario**.

Nel caso in cui l'**Affidatario** proceda comunque alla modifica del team di lavoro senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di **CAL**, **CAL** applicherà le penali di cui al successivo art. **7.4**, fatta salva, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di **CAL** di risolvere ai sensi del successivo art. **13** il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

2.6.3 [*In caso di società*] L'**Affidatario** si obbliga ad utilizzare esclusivamente

personale alle proprie dipendenze o con un rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento del Contratto.

L'Affidatario garantisce in particolare di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al **Servizio**.

L'Affidatario garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., di avvalersi legittimamente del personale i cui nominativi sono stati indicati in sede di gara.

2.7 Nell'espletamento del presente affidamento, l'Affidatario non dovrà porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente Contratto. L'Affidatario non potrà svolgere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di **CAL**. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.

2.8 CAL si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'Affidatario.

2.9 CAL si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'Affidatario l'espletamento della prestazione.

2.10 Le prestazioni oggetto del presente **Contratto** sono svolte dall'**Affidatario** presso la sede del medesimo, fatto salvo quanto previsto al punto (5) lett. c. del precedente art. 2.2.

A titolo meramente indicativo si rappresenta che le procedure di gara per

l'affidamento di servizi assicurativi che CAL prevede allo stato di indire nel corso della durata massima contrattuale sono 4 (quattro), fatta salva ogni diversa e ulteriore determinazione al riguardo; con riferimento a ciascuna procedura si stimano circa 3 (tre) sedute riservate presso la sede di CAL nelle quali è richiesta la partecipazione dell'Affidatario ai sensi del precedente art. 2.2 punto (5) lett. c., fatta salva ogni diversa e ulteriore necessità anche in considerazione delle peculiarità di ogni procedura di gara.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

3.1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

3.2. L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto**, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

3.3. L'**Affidatario** garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, nonché

quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento dell'affidamento contenuti nel **Contratto**.

3.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo affidatario ogni relativa alea.

3.5. L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere

la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente Contratto ha **durata contrattuale** di 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi ossia **dal 1° novembre 2019 sino al 30 giugno 2024**, fatto salvo quanto indicato al successivo art. **4.2**.

4.2 CAL si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, tramite comunicazione alla p.e.c. di cui al successivo art. 9.1 lett. (c) entro 30 giorni prima della scadenza contrattuale di cui al precedente art. **4.1**, l'erogazione del servizio per ulteriori **5 (cinque) anni** (c.d. "**opzione di proroga**"), ossia sino al **30 giugno 2029**, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. **5.5**.

4.3 L'**Affidatario** si impegna, previa richiesta di **CAL** entro 30 giorni dal termine del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1** o **4.2**, a prorogare il Contratto ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/16 (c.d. "**proroga tecnica**") per il periodo massimo di n. **6 (sei) mesi** decorrenti dalla scadenza contrattuale di cui al precedente art. **4.1** o **4.2**, per il tempo strettamente necessario per concludere la procedura per individuare il nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fatto salvo quanto previsto al successivo art. **5.5**.

4.4 Per la gestione dei sinistri si rinvia a quanto previsto nel precedente art. 2.2 punto (3) punti a1., a2 e a3.

ART. 5- CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo per l'espletamento del Servizio di cui al precedente art. **2** è pari all'**importo massimo complessivo di Euro [•] ([•])** comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione di contratto, oltre I.V.A.

nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, di cui:

(i) **Euro [•] ([•])**, oltre I.V.A. e oneri previdenziali ove dovuti, **per la durata contrattuale dal 1° novembre 2019 sino al 30 giugno 2024** di cui al precedente art. 4.1 (ossia per 4 anni e 8 mesi), corrispondente all'importo annuale di **Euro [•] ([•])** e mensile di **Euro [•] ([•])**, oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti;

(ii) **Euro [•] ([•])**, oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti, in caso di esercizio dell'**opzione di proroga** di cui all'art. 4.2 per n. 5 (cinque) ulteriori anni, ossia **sino al 30 giugno 2029**, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.5;

(iii) l'importo massimo di **Euro [•] ([•])** oltre IVA e oneri previdenziali ove dovuti, in caso di esercizio della **proroga tecnica** sino ad un massimo di **6 mesi**, decorrenti dalla scadenza contrattuale, originaria o prorogata, di cui ai precedenti artt. 4.1 o 4.2, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.5;

(iv) **Euro 5.000,00** (cinquemila/00) pari al corrispettivo massimo che **CAL** si riserva di riconoscere all'Affidatario nel caso di cui al successivo art. 5.4 in cui **CAL** sottoscriva ulteriori assicurazioni rispetto alle quali richieda all'**Affidatario** la relativa gestione ai sensi del precedente art. 2.2 punto (1) lett. a).

5.1.1 Il corrispettivo annuo è stato calcolato applicando quale provvigione spettante al broker affidatario la percentuale del [•]% ([•] per cento) rispetto alla somma dei premi annui netti delle polizze di cui al precedente art. 2.4.

5.2. Il corrispettivo, determinato "a corpo", comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione del **Servizio**,

nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati.

5.3. Il corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** è comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione di contratto.

Le spese vive, le spese di viaggio e le spese di trasferta sostenute per le prestazioni di cui al precedente art. 2.2 punto (5) lett. c, e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento del Servizio, sono incluse nel corrispettivo.

5.4. Il corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** è fisso e invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. **5.5**. Il corrispettivo i) non varierà in caso di eventuale aumento del premio annuo delle polizze in corso di cui al precedente art. 2.4, e ii) non varierà in base all'importo dei nuovi contratti assicurativi relativi alla tipologia di polizze di cui al precedente art. 2.4 che verranno stipulate nel corso del Contratto.

Nel caso in cui, nel corso del Contratto, **CAL** sottoscriva assicurazioni ulteriori rispetto a quelle previste al precedente art. **2.4** per le quali **CAL** richieda all'**Affidatario** la relativa gestione ai sensi del precedente art. 2.2 punto (1) lett. a), l'importo offerto dall'Affidatario sarà incrementato dell'importo ottenuto applicando la percentuale di provvigione offerta, di cui al precedente art. 5.1.1 pari a $[\bullet]\%$ ($[\bullet]$), rispetto al premio annuo netto di tali ulteriori contratti assicurativi, fermo restando il limite massimo di Euro 5.000 di cui al precedente punto 5.1 punto (iv).

5.5 In caso di esercizio dell'opzione di proroga per ulteriori 5 anni di cui al precedente art. **4.2**, il corrispettivo di ciascun ulteriore anno sarà oggetto di revisione in misura pari al 100% (cento per cento) dell'indice Istat di varia-

zione dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente. Tale incremento ISTAT è applicabile anche in caso di esercizio della proroga tecnica di cui al precedente art. **4.3**.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il 20% (venti per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** lett. (i), pari a **Euro** [•] ([•]), oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, verrà corrisposto all'**Affidatario** entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto di cui al precedente art. **4.1**, ossia entro il 15 novembre 2019, a condizione che l'**Affidatario** abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.7**. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.3**.

6.2 Ferma restando la verifica - da parte di **CAL** - del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, la fatturazione del corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** per le prestazioni di cui al precedente art. **2**, sarà effettuata dall'**Affidatario** a seguito dell'espletamento delle suddette prestazioni in rate trimestrali posticipate oltre di IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti.

6.3. Dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione verrà decurtato l'importo di Euro [•],00 per il pagamento dell'imposta di bollo, come meglio specificato al successivo art. 17.

6.4 Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. **6.1** e **6.2**, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto utilizzando il codice destinatario **KRRH6B9**.

6.5 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni f.m.** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6 La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, alla regolarità fiscale ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti, alla regolarità contributiva e alla regolarità retributiva.

6.7 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

6.9 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/16.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli

per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.

6.10 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'Affidatario, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.11.1 Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*" (Allegato 1) allegato al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

6.11.2 Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **[•]**.

6.11.3 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'**Affidatario** è soggetto a penalità:

(i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. **2.2**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;

(ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

7.2 In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle tempistiche di cui al precedente art. 2.2, CAL potrà comminare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. 5.1 punto (i) (o di cui al precedente art. 5.1 punto (ii) in caso di esercizio dell'opzione di proroga).

7.3 In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali, CAL potrà comminare una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni inadempimento.

7.4 Nel caso in cui l'**Affidatario** proceda a modificare il Team di lavoro senza autorizzazione preventiva ed espressa di CAL, in violazione di quanto previsto al precedente art. 2.6.2, verrà comminata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ciascuna per violazione.

7.5 Nei casi di cui ai precedenti artt. **7.2, 7.3 e 7.4** CAL procederà all'immediata contestazione via pec all'**Affidatario** all'indirizzo di cui al successivo art. 9.1, che dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della formale contestazione. Trascorsi i suddetti 5 (cinque) giorni dalla contestazione, qualora l'**Affidatario**

non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima potrà procedere all'irrogazione della penale per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7.6 Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'Affidatario deve notificare tale circostanza a **CAL** via pec all'indirizzo di cui al successivo art. 9.1.

7.7 Nel caso in cui sia raggiunta la soglia del 10% del valore di cui al precedente punto 5.1, punto (i) (o del valore di cui all'art. 5.1 punto (ii) in caso di esercizio dell'opzione di proroga di cui all'art. 4.2) oppure l'Affidatario non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, **CAL** può disporre la risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo art. 13, comunicando via p.e.c. all'Affidatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

7.8 L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione delle somme dovute da **CAL** a titolo di corrispettivo.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto.

7.9 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7.10 In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del Contratto

senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

ART. 8- CONTROVERSIE

8.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, REFERENTI DI CAL E REFERENTE DELL'AFFIDATARIO

9.1 Le **Parti** danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Giacomo Melis

Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; p.e.c.: calspa@lamiapec.it;

(b1) il Referente di CAL per le attività di cui al precedente art. 2.2 punti

(1), (2), (3), (4) e (6) è: [•]

Tel. 02.67156711; e-mail: [•]

(b2) il Referente di CAL per le attività di cui al precedente art. 2.2 punto

(5) è: [•]

Tel. 02.67156711; e-mail: [•]

(c) il Referente dell'Affidatario è: [•]

[•] ([•])

Tel. [•]; p.e.c.: [•]

email: [•]

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione

al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti**

del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito,

e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizzi

di cui al precedente art. **9.1**.

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E

NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

10.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'**Affidatario/Cedente** ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante stru-

menti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.

11.1 CAL dà atto che, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario ha consegnato la **garanzia definitiva n. [•]**, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, emessa da [•], in data [•], di importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Affidatario.

In caso di esercizio dell'opzione di proroga o della proroga tecnica di cui ai precedenti artt. 4.2 e 4.3, la garanzia definitiva deve avere una durata corrispondente alla durata del contratto come eventualmente prorogata..

11.2 CAL dà atto che, contestualmente alla stipula del **Contratto**, l'Affidatario produce copia della **polizza assicurativa n. [•]**, rilasciata da [•], a **copertura della Responsabilità Civile Professionale** con massimale non inferiore a **Euro 1.250.000,00** (unmilione duecentocinquantamila/00) per sinistro ed **Euro 1.850.000,00** (unmilione ottocentocinquantamila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del Servizio di cui al **Contratto** e per tutte le conseguenze che per

fatti, inadempienze e/o errori, imputabili all’Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di terzi.

11.3 Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui sopra resteranno a carico dell’Affidatario, assumendo questi l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a terzi.

11.4 L’Affidatario dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicurazione attestante il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del **Contratto**. In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’Affidatario dovrà fornire copia dell’atto di rinnovo.

In caso di esercizio dell’opzione di proroga o della proroga tecnica di cui ai precedenti artt. 4.2 e 4.3, la Polizza RC Professionale deve avere una durata corrispondente alla durata del contratto come eventualmente prorogata.

11.5 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all’art. **13** del Contratto.

11.6 **CAL** non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Affidatario, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di CAL, in conseguenza della esecuzione del servizio; di contro l’Affidatario assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

11.7 Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell’importo di cui al precedente art. **6.1**, l’**Affidatario** dovrà inviare alla p.e.c. di cui al precedente art. 9.1 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall’inizio

dell'esecuzione del Contratto di cui al precedente art. 4.1, ossia entro il 15 novembre 2019.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'Affidatario dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. 6.2 del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. 6.1.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 CAL, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è preceduto da formale comunicazione inviata via p.e.c. all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

12.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. 5.1 punto (i) nel corso della durata contrattuale, ovvero dell'importo di cui al precedente art. 5.1 punto (ii) in caso

di esercizio dell'opzione di proroga, calcolato ai sensi del citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nonché a quelle di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, CAL avrà diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ivi espressamente comprese quelle relative all'operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)** in caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**;
- c)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'art. 7.7 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d)** nel caso in cui l'Affidatario non inizi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto entro la data stabilita, ovvero non le completi per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto;
- e)** l'Affidatario sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;

f) l’Affidatario apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all’art. **10.1** del **Contratto**;

g) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all’art. **6.11** del Contratto;

h) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di cui all’art. **11.5**;

i) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza come previsto all’art. **14** del **Contratto**;

j) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all’art. **15** del **Contratto**;

k) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall’Affidatario, anche se non gravi;

l) in caso di modifica del Team di lavoro non previamente autorizzata da **CAL**, in violazione di quanto previsto all’art. **2.6.2** del Contratto;

m) nel caso di mancato possesso dei requisiti di cui all’art. **2.6** del **Contratto**, con riferimento ai membri del Team di lavoro.

13.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all’Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c. all’indirizzo di cui al precedente art. **9.1**, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

13.3 In tutti i casi di violazione da parte dell’Affidatario degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui

al precedente art. **13.1**, **CAL** invierà via pec all'affidatario diffida ad adempiere entro 15 giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il Contratto sarà automaticamente risolto.

13.4 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'Affidatario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima.

13.5 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'Affidatario la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del Contratto.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), l'Affidatario si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a renderne edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2 L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia

professionale.

14.3 L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Affidatario dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - TRASPARENZA

15.1 L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali*, – Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di cui il Codice Etico costituisce un allegato) impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratorile suddette norme e principi.

15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **15.1**, ovvero l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **15.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **13** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 L'Affidatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel

seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto di cui alla “Informativa privacy” del presente affidamento che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto.

16.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l’**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3 Nel caso in cui l’**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

16.4 L’**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5 L’**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 recante il “*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati*”, tenendo conto dello

stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'Affidatario.

17.2 In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). A tal fine **CAL**, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'**Affidatario**. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione secondo quanto previsto al precedente art. 6.3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 1: Modello per comunicazione ex art. 3 della Legge n. 136/2010.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]

(L'Amministratore Delegato)

(Legale Rappresentante)

Dott. Gianiantonio Arnoldi

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli

artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

[•]

(Legale Rappresentante)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82